

RACCOLTA DELIBERE
E MASSIME del
Consiglio dell'Ordine di Sassari

dal 01.02.2010

aggiornata al 23.02.2012

a cura del Consigliere Segretario

in Tema di :

ALBO

ANZIANITA' di ISCRIZIONE all'ALBO

- Confermando l'orientamento già espresso in precedenza, in sede di iscrizione o nuova iscrizione all'Albo, il Consiglio riconosce l'anzianità di iscrizione allo stesso con data pari alla **prima iscrizione** all'Albo , **Elenchi Speciali e Sezione Speciale D.L. n.96/2001 compresi**.
(seduta 17.06.2010)
- In conformità con tale orientamento, in caso di iscrizione all'Albo degli Avvocati conseguente al superamento della prova attitudinale ex art.6 D.L. 21.01.1992 n.115 presso il CNF e successiva cancellazione dell'istante dalla Sezione Speciale ex D.L. 02.02.2001 n.96, l'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati risulterà essere quella di iscrizione nella menzionata Sezione Speciale.
(seduta 16.09.2010)

ISCRIZIONE ALL'ALBO : DECORRENZA

- Non avendo funzione meramente dichiarativa o di mero accertamento dei requisiti, la delibera di iscrizione all'Albo degli Avvocati non ha efficacia retroattiva; pertanto l'iscrizione all'Albo decorrerà dalla **data della relativa delibera consiliare**.
(seduta 17.06.2010)

INCOMPATIBILITA' :

Iscrizione nel REGISTRO PRATICANTI e Agente/Ufficiale POLIZIA GIUDIZIARIA

- Ove colui, che chieda l'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti, svolga attività retribuita in qualità di **Agente della Polizia di Stato**: considerato che un appartenente alla Polizia di Stato, è gravato da un obbligo (penalmente rilevante) di denuncia di un'eventuale *notitia criminis*, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della pratica, obbligo che è prevalente sui doveri di riservatezza e segretezza ai quali sono ispirate la professione di avvocato e la pratica forense; ritenuto che la stessa norma sia applicabile per analogia anche alla posizione del praticante appartenente alle Forze di Polizia, perché dall'impiego o dall'incarico ricoperto deriva una impossibilità di rispettare quei doveri di segretezza e riservatezza, sanciti dall'art. 1 DPR 101/90, ai quali sia l'Avvocato che il Praticante (anche non abilitato) devono attenersi; rilevato altresì che i principi di autonomia e di indipendenza, che devono governare anche la pratica forense, oltre che la professione di avvocato, non si conciliano con il vincolo di subordinazione gerarchica al quale è sottoposto un appartenente alle Forze di Polizia".
Visto il R.D. 22.01.1934 n. 37 art. 3 ed il R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 artt. 3 e 31, ogni decisione in merito all'istanza di iscrizione al Registro speciale dei Praticanti non può prescindere dall'audizione personale dell'interessato Agente di Polizia.
(seduta 01.07.2010)

- Già in precedenza il Consiglio aveva espresso tale orientamento (5 novembre – dicembre 2009) quando, fermo quanto sopra, valutata anche la sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (25.11.2008 n. 28170), con la quale pur affermandosi il principio del diritto all'iscrizione all'Albo dei praticanti di coloro che appartengono alle forze pubbliche, si pone, altresì, in rilievo che "il conflitto di appartenenze" costituisce "una eventualità scongiurabile mediante l'adozione di opportuni accorgimenti di fatto tra cui, per esempio, quello di circoscrivere la pratica a determinati settori"; considerato che anche il Consiglio di Stato, pur escludendo che il divieto all' esercizio delle libere professioni non possa considerarsi applicabile all'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, ha sottolineato l'importanza di valutare, sotto il profilo dell'opportunità, la posizione degli appartenenti alla Polizia di Stato con riferimento alla possibilità che gli stessi possano avvalersi di notizie riservate apprese durante lo svolgimento della pratica legale, essendo gravati di un obbligo di denuncia di una *notitia criminis*;

richiamando i precedenti di questo Consiglio sul punto, improntati al principio che il dovere di segretezza e riservatezza, che incombe anche sul praticante, non possa conciliarsi con l'obbligo di denuncia dell'eventuale *notitia criminis* cui sono tenuti gli appartenenti alla Polizia di Stato, non risultando configurabili accorgimenti di fatto che possano evitare i conflitti di appartenenza, particolarmente ove, come nel caso di specie, l'istante, se iscritto al Registro Speciale, verrebbe ammesso a frequentare lo studio di un avvocato che tratta, in via prevalente affari penali, aveva ritenuto di non iscrivere l'istante nel Registro Speciale dei Praticanti.

(5 novembre e dicembre 2009)
- Ove, poi, l'istante, nelle more della delibera del Consiglio, rinunci all'istanza formulata, il Consiglio non potrà che prendere atto della rinuncia e non procedere all'iscrizione nel registro Speciale dei Praticanti

(seduta 22.07.2010)
- Analoga decisione ha adottato il Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari nell'ottobre 2011 ove :

vista la domanda, le note depositate nonché sentito personalmente l'istante e sentite le dichiarazioni rese anche dall'avvocato presso il cui studio lo stesso svolgerebbe la pratica; preso atto che l'istante svolge attività retribuita in qualità di **Ufficiale di Polizia Giudiziaria** , preso altresì atto delle cautele che l'avvocato intende adottare a tutela della riservatezza;

rilevato che un appartenente alla Polizia di Stato, è gravato da un obbligo (penalmente rilevante) di denuncia di un'eventuale *notitia criminis* della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della pratica, obbligo che è prevalente sui doveri di riservatezza e segretezza ai quali sono ispirate la professione di avvocato e la pratica forense ;

ritenuto che la stessa norma sia applicabile per analogia anche alla posizione del praticante appartenente alle Forze di Polizia, perché dall'impiego o dall'incarico ricoperto deriva una impossibilità di rispettare quei doveri di segretezza e riservatezza, sanciti dall'art. 1 DPR 101/90, ai quali sia l'Avvocato che il Praticante (anche non abilitato) devono attenersi ;

ritenuto che le iniziative prospettate non consentono di evitare la conflittualità sussistente tra il menzionato obbligo di denuncia ed i doveri gravanti sull'avvocato e sul praticante legale ;

ritenuto altresì che i principi di autonomia e di indipendenza, che devono governare anche la pratica forense, oltre che la professione di avvocato, non si conciliano con il vincolo di subordinazione gerarchica al quale è sottoposto un appartenente alle Forze di Polizia ;

Visto il R.D. 22.01.1934 n. 37 art. 3 ed il R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 artt. 3 e 31,

ha ritenuto di rigettare la domanda di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti .

(seduta 20.10.2011)

INCOMPATIBILITA' – ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI ADDETTI AD UFFICI LEGALI PRESSO ENTI

- Il Consiglio,
 - vista la richiesta dell'avv. OMISSIS avente ad oggetto l'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali presso Enti, avendo cessato la libera professione a far data dal OMISSIS a seguito di assunzione a tempo indeterminato presso OMISSIS
 - vista la documentazione alla medesima allegata da cui si rileva che OMISSIS vincitrice del concorso pubblico OMISSIS quale Funzionario OMISSIS in servizio presso l'Ufficio OMISSIS di Sassari;
 - preso atto che tra i requisiti di ammissione al concorso, di cui l'avv. OMISSIS vi era anche l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e l'iscrizione all'albo per almeno un biennio (art.3 lett.b del bando) e che detto concorso era finalizzato alla copertura di OMISSIS posti nell'area funzionale C, profilo professionale di Funzionario OMISSIS;
 - esaminato il fascicolo personale dell' avv. OMISSIS, iscritta nell'Albo degli Avvocati con deliberazione in data OMISSIS;
 - vista la nota dell'avv. OMISSIS in data 01.09.2011 (prot. OMISSIS) e la documentazione alla medesima allegata da cui risulta che l'Ufficio Locale della OMISSIS è strutturato in quattro Aree, tra le quali vi rientra l'Area Affari Giuridici e Contenzioso cui l'istante è stata assegnat*, ma non risulta istituito un Ufficio Legale strutturato in modo che sia garantita la sua autonomia rispetto all'apparato organizzativo di appartenenza;
 - vista la comunicazione OMISSIS, con cui SI chiede conferma del fatto che l'avv. OMISSIS risulti tutt'ora iscritt* nell'Albo Ordinario degli Avvocati di Sassari, segnalando relativa incompatibilità;
 - sentit* l'interessat* in data OMISSIS, preso atto delle giustificazioni presentate e di quanto OMISSIS riferito in merito alla mancata istituzione di un Ufficio Legale presso OMISSIS e di come l'Area Contenzioso cui OMISSIS è assegnat* svolga di fatto tutte le funzioni che sarebbero attribuite ad un Ufficio Legale, curando la redazione di atti processuali, poi firmati dal Dirigente e partecipando alle udienze, previa delega di volta in volta rilasciata dal Dirigente medesimo;
 - visti gli artt. 3 e 37 R.D.L. n.1578 del 1933, succ. modifiche ed integrazioni;
 - ritenuto non sussistere i presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali presso Enti;
 - ritenuta sussistere l'incompatibilità di cui ai menzionati articoli 3 e 37 R.D.L. n.1578 del 1933;
 - ritenuti non sussistere motivi di sospensione del presente procedimento;
 - non rientrando, infine, nei poteri e attribuzioni del Consiglio dell'Ordine Forense quello di promuovere l'istituzione di Uffici Legali presso Enti

PQM

rigettata l'istanza di iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali presso Enti ed ogni ulteriore richiesta, delibera la cancellazione dall'Albo degli Avvocati, dell'avv. OMISSIS. Si notifici all'interessat* al P.M. presso il Tribunale di Sassari e al P.M. presso la Corte d'Appello di Cagliari sez. staccata di Sassari, con avvertimento che può essere proposta impugnazione entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

(seduta 29.09.2011)

COMPATIBILITA' tra la PROFESSIONE di AVVOCATO e CONSIGLIERE di AMMINISTRAZIONE di Società di Capitale senza scopo di lucro.

- Visto l'art. 3 R.D.L. n.1578/1933;
Considerato come secondo la giurisprudenza di legittimità l'incompatibilità di cui al menzionato articolo sussista nei riguardi dell'avvocato che ricopra la qualità di presidente o amministratore delegato o unico di una società commerciale con conseguenti poteri di gestione o di rappresentanza, fatto per cui andrebbe esclusa ove lo stesso sia stato privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, risultando per altro irrilevante lo stato di inattività della società o il mancato effettivo compimento di atti di gestione (cfr.Cass. SS.UU. n.37/2007, Cass. SS.UU. n.4773/2011);
Viste le note integrative depositate dagli avvocati istanti e la documentazione presentata dai medesimi, con particolare riferimento allo statuto ed alla visura camerale della società;

Rilevato che gli avvocati in questione **non hanno poteri di rappresentanza legale della società né conseguenti poteri di gestione o di rappresentanza della stessa, neanche per delega**; rilevato, altresì, che i medesimi poteri risultano conferiti al solo Presidente del c.d.a. e a.d. della società;
Ritenuto che la carica ricoperta dagli istanti all'interno del c.d.a. della menzionata società, non determini né possa qualificarsi né sia espressione di un esercizio del commercio in nome proprio né in nome altrui;

PQM

reputa che la carica di consigliere del C.d.A. della società, senza alcun potere di rappresentanza legale nemmeno per delega, né conseguenti poteri di gestione o rappresentanza della società non presenti elementi di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato di cui all'art. 3 R.D.L. n.1578/1933.

(Parere fornito nella seduta 27.10.2011)

• **ISCRIZIONE ALBO E INCOMPATIBILITA'**
DIPENDENTE PUBBLICO IN ASPETTATIVA ex art. 18 L.183/2010

PARERE Con riguardo al caso di colui che, in servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (nel caso di specie Ente Locale), quale Funzionario Amministrativo, seppur collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18. Legge n.183/2010, formuli istanza di iscrizione all'Albo Avvocati.

- Visto l'art. 3 R.D.L. n.1578/1933, con particolare riguardo ai commi 2 e 3, in forza dei quali l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province e dei Comuni ed in genere di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni e con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario, con le eccezioni di cui alle lettere a) e b) ultimo comma del medesimo articolo;
- Visto l'art. 18 L. 04.11.2010 n.183, che prevede che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali e che nel periodo di cui al 1° comma del medesimo articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001;
- Rilevato come il menzionato art. 53 D.Lgs. n.165/2001 faccia riferimento ad una molteplicità di incompatibilità normativamente stabilite con riguardo ai dipendenti pubblici, ma non già a quella dettata dall'art. 3 R.D.L. n.1578/1933 con riguardo all'esercizio della professione legale;
- Ritenuto che, conseguentemente, la previsione di cui all'art.18 L. n.183/2010, in virtù della quale al pubblico impiegato posto in aspettativa ai sensi del 1° comma del medesimo articolo, non è applicabile il regime delle incompatibilità dettate per il dipendente pubblico dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, sotto il profilo testuale e del dato letterale, non appare consentire la disapplicazione anche dell'incompatibilità prescritta dall'art. 3 R.D.L. n.1578/1933 per l'esercizio della professione legale;
- Ritenuto che le incompatibilità richiamate dall'art.53 D.Lgs. n.165/2001 siano state dal legislatore stabilite a salvaguardia dell'interesse pubblico, che, compromesso dall'esercizio di attività "incompatibili" da parte del dipendente pubblico, legittimerebbe il venir meno del rapporto di pubblico impiego;
- Ritenuto che l'art.18 L. n.183/2010 preveda un affievolimento "a termine" dei doveri del pubblico dipendente, concretizzantesi in una rimozione temporanea delle preclusioni determinate dal regime delle incompatibilità in capo al medesimo dipendente, cui così sarebbe consentito svolgere altre attività che, diversamente, non potrebbe legittimamente esercitare;
- Ritenuto che in virtù di tale norma non venga comunque meno il rapporto di pubblico impiego, che, anzi, proprio in virtù della menzionata norma, viene salvaguardato impedendo il verificarsi dei presupposti che altrimenti legittimerebbero da parte della P.A. la risoluzione dello stesso rapporto di impiego pubblico;
- Ritenuto, pertanto, che in tale stato di aspettativa ex art. 18 L. 183/2010 l'interessato mantenga lo status di pubblico dipendente, con pieno diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla riammissione in servizio;
- Ritenuto che la normativa di cui all'art.3 R.D.L. n.1578/1933 in tema di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato abbia natura indipendente seppure concorrente con quella richiamata

dall'art. 53 D.Lgs. n.165/2001 (posta a tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione), in quanto posta a salvaguardia dei principi fondamentali dell'esercizio della professione e del diritto di difesa, costituzionalmente garantito;

- Ritenuto che, proprio per la peculiarità della professione legale, che come ricordato anche dalla Corte Costituzionale presenta maggiori e più frequenti rischi di inconvenienti derivanti dalla commistione fra pubblico impiego e libera professione, il legislatore abbia reputato opportuno non estendere all'esercizio della professione di avvocato, l'esclusione delle incompatibilità per il pubblico impiegato stabilite dall'art.53 D.Lgs. n.165/2001 e dalle norme dal medesimo articolo richiamate ;
- Ritenuto di condividere il parere espresso in proposito dal C.N.F. che ha reputato che l'art.3 RDL n.1578/1933 costituisca norma generale, riguardo alla quale non risulta essere stata effettuata alcuna deroga da parte dell'art.18 L. 183/2010;
- Ritenuta altresì del tutto condivisibile l'opinione del C.N.F. che reputa tale norma afferente ad un diverso ed autonomo comparto normativo : quello di cui allo statuto generale del pubblico impiego, rispetto al quale costituisce norma speciale;
- Ritenuto che pertanto, stante la differente *ratio* delle citate disposizioni, non sia possibile un'applicazione estensiva nè in via analogica della citata norma speciale anche con riguardo all'incompatibilità di cui all'art.3 R.D.L.;

PQM

Si reputa che l'esercizio della professione di avvocato e l'iscrizione al relativo albo sia incompatibile con l'impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (nel caso di specie Ente Locale), quale Funzionario Amministrativo, seppur collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18. Legge n.183/2010.

(Parere fornito nella seduta 03.11.2011)

RINUNCIA ISCRIZIONE : TASSA

- Ove non si proceda all'iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti, a seguito di rinuncia dell'istante, appare doveroso il rimborso della relativa tassa di iscrizione già versata al momento della presentazione dell'istanza (seduta 22.07.2010)

INTEGRAZIONE PRATICA

- Vista la normativa di legge vigente e considerato quanto prescritto dall'art.10 del Regolamento della pratica forense adottato da questo Consiglio con delibera 03.11.2005; considerato che appare possibile l'integrazione della pratica esclusivamente per **disciplina giuridica diversa** da quella svolta; considerate le differenze sostanziali e processuali con le discipline **civili e penali**, già svolte dall'istante, il Consiglio ha reputato di autorizzare l'istante all'integrazione della pratica forense presso altro avvocato esclusivamente con riguardo alla settore **amministrativo**. (seduta 04.11.2010)
- Per le stesse ragioni si è reputata ammissibile l'integrazione della pratica nel settore **penale**, da parte di praticante svolgente la pratica già nel settore **civile** e viceversa. (seduta 02.12.2010, 24.02.2011, 03.03.2011)
- Per le stesse ragioni si è reputata ammissibile l'integrazione della pratica nel settore **civile**, da parte di praticante svolgente la pratica già nel settore **amministrativo** (seduta 16.12.2010)
- Per le stesse ragioni si è reputata ammissibile l'integrazione della pratica nel settore **civile ed** in quello **amministrativo**, da parte di praticante svolgente la pratica già nel settore **penale** (seduta 03.11.2011)

- Per le medesime ragioni, considerate le differenze sostanziali e processuali tra la disciplina civile, penale e quella minorile (sia civile che penale) si è reputata ammissibile l'integrazione della pratica nel settore **minorile** (sia in ambito civile che penale) da parte del praticante già svolgente la pratica nel settore civile e/o penale presso lo studio di altro avvocato.

(seduta 27.01.2011, 14.07.2011)

COMPIUTA PRATICA E DIPLOMA SCUOLA SPECIALIZZAZIONE

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt. 17 e 18 RDL n.1578/1933, l'art.17 comma 114 L.n.127/2007, il D.M. 11.12.2001 n.475, visto l'art.8 del Regolamento della Pratica adottato da questo Consiglio, come riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria, il Diploma conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali **sostituisce a tutti gli effetti un anno di pratica tradizionale**. Pertanto, ove il praticante sia stato autorizzato alla sostituzione di un anno di pratica con la frequenza presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, una volta conseguito il citato relativo diploma, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, sarà sufficiente che il praticante attenda con diligenza e profitto ad un anno di praticantato tradizionale.

(seduta 21.10.2010, 28.10.2010, 04.11.2010, 10.11.2010, 23.02.2012)

- Analogamente, ove all'atto dell'iscrizione, il praticante sia già in possesso del diploma rilasciato a seguito della positiva frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, considerato che, come ribadito dalla giurisprudenza ormai pressoché costante, il predetto diploma di specializzazione sostituisce a tutti gli effetti un anno di pratica tradizionale (nel caso in oggetto il primo); visti gli artt. 17 e 18 RDL n.1578/1933, art.17 comma 114 L.n.127/2007, il D.M. 11.12.2001 n.475, visto l'art.8 del Regolamento della Pratica adottato da questo Consiglio, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, sarà sufficiente che il praticante attenda con diligenza e profitto ad un anno di praticantato tradizionale, dovendo intendersi il primo anno di praticantato tradizionale a tutti gli effetti sostituito dal Diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

(seduta 10.11.2010)

SOSTITUZIONE 2° SEMESTRE PRATICA con FREQUENZA MASTER TRIBUTARIO

Il Consiglio, visto l' art. 1 n. 3 e 4 del D.P.R. 10.04.1990 n. 101, l'art.18 R.D.L. n.1578/1933 e l'art.8 del Regolamento della Pratica Forense adottato da questo Consiglio con delibera 03.11.2005 e succ.modif., valutata la specifica capacità formativa del master tributario di formazione post-universitaria frequentato dall'istante, iscritto al registro dei praticanti, in virtù di quanto previsto dall'art.8 del Regolamento della Pratica adottato dal COA, ha ritenuto di poter accordare all'istante la sostituzione del secondo semestre di pratica con la frequenza del citato Master Tributario di formazione post-universitaria. La convalida del periodo di pratica in questione è subordinato alla regolare frequentazione del citato Master, con esito positivo certificato dagli organizzatori.

(seduta 23.02.2012)

COMPATIBILITA' del PATROCINIO IN FORMA AUTONOMA col TIROCINIO presso Uffici Giudiziari

- Vista la richiesta formulata dal Dott. OMISSIS in data 06.04.2011 (prot. 704) e la documentazione alla medesima allegata;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, come si legge all'art.1 del Bando, "al fine di favorire l'alta specializzazione giuridica, ha previsto nella Legge Regionale 7 agosto 2009 n.3 il conferimento di borse di studio da attribuire anche con la collaborazione degli uffici giudiziari giudicanti di I grado del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna, a favore di giovani laureati in giurisprudenza frequentanti il 2° anno della Scuola di Specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna o iscritti al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di uno degli Ordini Forensi della Regione per il 2° anno di pratica..";

Considerato che il C.S.M. con deliberazione del Comitato di Presidenza in data 18.04.2007 e con deliberazione del 23.01.08 ha previsto "l'espletamento di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in Giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli Uffici giudiziari da attuare mediante stipula di convenzioni tra gli uffici e gli enti deputati alla Formazione";

Visto l'art. 3 del bando che prevede quale requisito indispensabile, a pena di esclusione, tra l'altro, l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati di uno degli Ordini Forensi della Regione per il 2° anno di pratica;

Visto l'art. 8 del medesimo bando che prevede espressamente che il "Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro";

Visto l'art. 3 del R.D.L. n.1578 del 27.11.1933 che prevede quale causa di incompatibilità con l'esercizio della professione "l'impiego retribuito" da parte della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art.8 del R.D.L. n.1578 del 27.11.1933 e l'obbligo del praticante abilitato al patrocinio all'adempimento dei doveri inerenti l'esercizio della professione con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia;

Ritenuto che l'esercizio del tirocinio in oggetto non costituisca né possa essere equiparato ad impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o Istituzione Pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni;

Visto l'art.9 del bando in tema di obblighi del tirocinante, con particolare riguardo a quello alla riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Evidenziando come l'espletamento del Tirocinio in oggetto non esima in alcun modo il praticante abilitato dal rispetto di quanto previsto dalla legge e dal codice deontologico per l'esercizio del patrocinio, con particolare riguardo all'art.6 (lealtà e correttezza), 10 (indipendenza), 16 (evitare incompatibilità), 19 (divieto di accaparramento di clientela), 37 (conflitto di interessi);

Ritenendo comunque sussistere ragioni di opportunità acché il tirocinio venga svolto presso la sezione civile solo ove l'attività professionale venga espletata nanti la sezione penale del medesimo Tribunale e viceversa;

PQM

Si reputa che l'esercizio del patrocinio, anche ove in forma autonoma, non sia incompatibile con il tirocinio di alta specializzazione giuridica presso gli Uffici Giudiziari bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna, ove espletato nel rispetto della normativa di legge. Lo stesso, peraltro, impone al Tirocinante un esercizio ed una cura particolare finalizzata ad evitare il verificarsi di violazioni di legge e del Codice Deontologico connesse all'esercizio della professione.

In proposito, per ragioni di imprescindibile opportunità, si raccomanda infine l'espletamento del tirocinio presso la sezione civile solo ove l'attività professionale venga espletata nanti la sezione penale del medesimo Tribunale e viceversa.

(parere formulato nella seduta del 05.05.2011)

ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE Ex D.L. n.96/2001

- "OMISSIS illustra al Consiglio i punti salienti del parere reso dal CNF il 25 giugno 2009 con riguardo ai criteri da adottare per l'iscrizione degli avvocati stabiliti nell'apposita Sezione Speciale ai sensi del D. lvo 2001 n. 96, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II - 29 gennaio 2009, C – 311/06. Il Consiglio,

- esaminato il parere del CNF;
- esaminata la sentenza della Corte di Giustizia;
- esaminata la normativa vigente;

delibera che i professionisti che richiedano l'iscrizione nella Sezione Speciale ex art. 6 D.lvo 2001 n.96 presentino, oltre alla documentazione già richiesta, il certificato di compiuta pratica ottenuto in Italia; gli attestati dell'Università dello Stato membro che comprovino il percorso accademico documentazione relativa ad eventuali esperienze professionali svolte nello Stato membro. Il Consiglio, comunque, si riserva di esaminare singolarmente ogni domanda con particolare attenzione al percorso accademico e/o attività professionale svolti."

(seduta 21.07.2009)

➤ “Sentita la relazione de OMISSIS , facendo seguito alla propria precedente delibera in data 11.11.2010 in cui, completata l’audizione” dell’istante “ex art.6 D.L. n.96/2001, il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, aveva rinviato ogni decisione all’esito della seduta dell’Unione Regionale avente all’OdG anche la problematica inerente le iscrizioni ex D.L. n.96/2001, sentita la relazione de OMISSIS in merito all’esito della citata riunione, delibera OMISSIS come appresso :

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati – Sezione Speciale D.L. 02.02.2001 n. 96 presentata in data 19 10.2010 da OMISSIS ;

Vista la documentazione allegata all’istanza ;

Preso atto di quanto dall’istante dichiarato in sede di audizione ex art.6 D.L. n.96/2001 in data 11.11.2010, di cui al separato verbale;

Vista la direttiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ivi compresi i “Considerando” nn.1, 3, 4, 5, 11, 12 miranti a garantire che coloro che abbiano acquisito una qualifica professionale nello loro Stato di origine, possano esercitarla in altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo (cfr.Considerando n.3), ma che nel contempo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato Membro (cfr. Considerando n.3 fine);

Visto il diritto, ivi riconosciuto a ciascuno Stato membro, di “continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul suo territorio” (cfr. Considerando n.5) e l’opportunità, ivi ribadita, che ogni Stato membro ospitante nel regolamentare una professione “sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede” (cfr. Considerando n.11);

Tenuto conto che“i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della predetta direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di avere ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante” (cfr.Considerando n.12);

Visto il D.Lgs. n.206/2007 e l’art.4 dello stesso in forza del quale “non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro”;

Visto l’art.6 D.Lgs. n.96 /2001 ed i requisiti dal medesimo previsti ;

Viste le pronunce della Corte di Giustizia Europa II Sez. (decisione del 29.01.2009, 311/06) e del Consiglio di Stato IV Sezione (n. 7496 del 30.11.2009);

Visto il Parere in proposito espresso dal Consiglio Nazionale Forense in data 25.06.2009 (n. 17);

Vista la propria precedente delibera, assunta da questo Consiglio in data 21.07.2009;

Ritenendo imprescindibile il principio del divieto di abuso del diritto comunitario così come di quello che la giurisprudenza indica come “gioco degli specchi” o “riconoscimento di 2° grado”;

Considerato che l’istante, cittadina italiana, residente in Italia, non risulta che nel corso delle procedure di riconoscimento svolte abbia in concreto aumentato la propria formazione accademica mentre l’omologazione ottenuta in Spagna non risulta abbia attestato alcuna qualifica supplementare ;

Visto che la stessa non risulta avere svolto alcuna attività professionale all’estero che ne abbia in alcun modo aumentato la relativa esperienza;

considerato che, in difetto di quanto sopra, non può eludersi il rischio che il ricorso alle garanzie previste nella normativa comunitaria consenta di agevolare il fine elusivo del tirocinio formativo nazionale e l’esame di Stato, che nel nostro ordinamento riveste una particolare importanza rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l’accesso alla professione forense in diretta applicazione della tutela del diritto di difesa consacrato dall’art. 24 Cost.,

P.Q.M

rigetta la domanda de OMISSIS avente ad oggetto l’iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Sassari.

Avvisa che nel termine di giorni venti dalla notificazione della presente delibera è possibile presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense secondo le modalità di cui all’art.31 R.D. n.1578/1933 convertito, con modificazioni, dalla legge n.36 del 1934 e successive modificazioni.

Si notifici all’interessata ed al Procuratore della Repubblica.”

(Seduta 18.11.2010)

- “ Completata l’audizione de OMISSIS ex art.6 D.L. n.96/2001, sentita la relazione de OMISSIS , il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, delibera all’unanimità come appresso :
- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati – Sezione Speciale D.L. 02.02.2001 n. 96 presentata OMISSIS ;
- Vista la documentazione allegata all’istanza ;
- Preso atto di quanto dall’istante dichiarato in sede di audizione ex art.6 D.L. n.96/2001 in data 17.02.2011, di cui al separato verbale;
- Vista la direttiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ivi compresi i “Considerando” nn.1, 3, 4, 5, 11, 12 miranti a garantire che coloro che abbiano acquisito una qualifica professionale nello loro Stato di origine, possano esercitarla in altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo (cfr. Considerando n.3), ma che nel contempo non esoneri il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato Membro (cfr. Considerando n.3 fine);
- Visto il diritto, ivi riconosciuto a ciascuno Stato membro, di “*continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul suo territorio*” (cfr. Considerando n.5) e l’opportunità, ivi ribadita, che ogni Stato membro ospitante nel regolamentare una professione “*sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede*” (cfr. Considerando n.11);
- Tenuto conto che “*i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della predetta direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di avere ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante*” (cfr. Considerando n.12);
- Vista la Direttiva n.89/48 e considerato come l’*art.3 della stessa non osti acchè lo Stato membro ospitante esiga che il richiedente provi il possesso di un’esperienza professionale avente le caratteristiche di cui alla lettera a) del medesimo articolo o compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni o si sottoponga a una prova attitudinale*, in presenza di una professione il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nella quale la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività (cfr. sentenza 22.12.2010 Corte di Giustizia Europa IV Sezione ,capo 39);
- Visto il D.Lgs. n.206/2007 e l’art.4 dello stesso in forza del quale “*non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro*”;
- Visto l’art.6 D.Lgs. n.96 /2001 ed i requisiti dal medesimo previsti ;
- Viste le pronunce della Corte di Giustizia Europa Il Sez. (decisione del 29.01.2009, 311/06), del Consiglio di Stato IV Sezione (n. 7496 del 30.11.2009) e da ultimo della Corte di Giustizia Europa IV Sezione (sentenza 22.12.2010) che tra l’altro ha ricordato che lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere quanto previsto dall’art.4 della Direttiva 21.12.1988 89/48/CEE, debba prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma della predetta disposizione ;
- Visto il Parere in proposito espresso dal Consiglio Nazionale Forense in data 25.06.2009 (n. 17);
- Vista la propria precedente delibera in data 21.07.2009;
- Ritenendo imprescindibile il principio del divieto di abuso del diritto comunitario così come di quello che la giurisprudenza indica come “gioco degli specchi” o “riconoscimento di 2° grado”;
- Considerato che l’istante, cittadina italiana, residente in Italia, non risulta che nel corso delle procedure di riconoscimento svolte abbia in concreto aumentato la propria formazione accademica mentre l’omologazione ottenuta in Spagna non risulta abbia attestato alcuna qualifica supplementare ;
- Visto che la stessa non risulta avere svolto una attività professionale all’estero che, in maniera rilevante ai fini in oggetto, ne abbia aumentato la relativa esperienza;
- Considerato che, in difetto di quanto sopra, non può eludersi il rischio che il ricorso alle garanzie previste nella normativa comunitaria consenta di agevolare il fine elusivo del tirocinio formativo nazionale e l’esame di Stato, che nel nostro ordinamento riveste una particolare importanza rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l’accesso alla professione forense in diretta applicazione della tutela del diritto di difesa consacrato dall’art. 24 Cost.;
- Non sussistendo ragioni per discostarsi dall’orientamento sino ad oggi assunto ;

P.Q.M.

rigetta la domanda de OMISSIS avente ad oggetto l'iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Sassari.

Avvisa che nel termine di giorni venti dalla notificazione della presente delibera è possibile presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense secondo le modalità di cui all'art.31 R.D. n.1578/1933 convertito, con modificazioni, dalla legge n.36 del 1934 e successive modificazioni. Si notifici all'interessata ed al Procuratore della Repubblica.”
(seduta 17.02.2011)

- Completata l'audizione della abogada OMISSIS ex art.6 D.L. n.96/2001, sentita la relazione del Presidente, il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, OMISSIS
- Vista la domanda di iscrizione all'Albo Avvocati – Sezione Speciale D.L. 02.02.2001 n. 96 presentata in data 03.03.2011 dalla abogada OMISSIS ; Vista la documentazione allegata all'istanza ;
- Preso atto di quanto dall'istante dichiarato in sede di audizione ex art.6 D.L. n.96/2001 in data 24.03.2011, di cui al separato verbale;
- Vista la memoria e la documentazione alla stessa allegata, dall'istante depositata in sede di audizione personale;
- Vista la direttiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ivi compresi i “Considerando” nn.1, 3, 4, 5, 11, 12 miranti a garantire che coloro che abbiano acquisito una qualifica professionale nel loro Stato di origine, possano esercitarla in altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo (cfr. Considerando n.3), ma che nel contempo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato Membro (cfr. Considerando n.3 fine);
- visto il diritto, riconosciuto a ciascuno Stato membro, di “*continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul suo territorio*” (cfr. Considerando n.5) e l'opportunità, ivi ribadita, che ogni Stato membro ospitante nel regolamentare una professione “*sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede*” (cfr. Considerando n.11);
- Tenuto conto che “*i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della predetta direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di avere ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante*” (cfr. Considerando n.12);
- Vista la Direttiva n.89/48 e considerato come l'art.3 della stessa non osti acchè lo Stato membro ospitante esiga che il richiedente provi il possesso di un'esperienza professionale avente le caratteristiche di cui alla lettera a) del medesimo articolo o compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni o si sottoponga a una prova attitudinale, in presenza di una professione il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nella quale la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività (cfr. sentenza 22.12.2010 Corte di Giustizia Europa IV Sezione ,capo 39);
- Visto il D.Lgs. n.206/2007 e l'art.4 dello stesso in forza del quale “*non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro*”;
- Visto l'art.6 D.Lgs. n.96 /2001 ed i requisiti dal medesimo previsti ;
- Viste le pronunce della Corte di Giustizia Europa II Sez. (decisione del 29.01.2009, 311/06), del Consiglio di Stato IV Sezione (n. 7496 del 30.11.2009) e della Corte di Giustizia Europa IV Sezione (sentenza 22.12.2010) che tra l'altro ha ricordato che lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere quanto previsto dall'art.4 della Direttiva 21.12.1988 89/48/CEE, debba *prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma della predetta disposizione* ;
- Vista la pronuncia della Corte di Giustizia in data 03.02.2011 (causa C-359/09) che ha precisato che il sistema di ordini di avvocati rappresenta il presidio di interessi pubblici fondamentali quali il rispetto della deontologia, l'organizzazione della professione, il controllo sui professionisti e la responsabilità;
- Visto il Parere in proposito espresso dal Consiglio Nazionale Forense in data 25.06.2009 (n. 17);
- Visto il parere espresso dal CNF in data 23.02.2011 (n.33) che ha ribadito il principio secondo cui l'ordine circondariale è onerato di una più ampia funzione di verifica dell'attività del professionista, così come dei requisiti di effettività e regolarità dell'esercizio professionale e che ha ribadito che per

beneficiare del diritto di stabilimento, all'avvocato comunitario può essere richiesta l'iscrizione in albi o elenchi alle medesime condizioni previste per i professionisti locali e con gli stessi requisiti;

Ritenendo imprescindibile il principio del divieto di abuso del diritto comunitario così come di quello che la giurisprudenza indica come "gioco degli specchi" o "riconoscimento di 2° grado";

Vista la propria precedente delibera in data 21.07.2009;

Considerato che dalla documentazione prodotta e da quanto dall'istante dichiarato in sede di audizione ex art.6 D.L. n.96/2001, non risulta che la stessa, a fronte di quelli che il C.N.F. qualifica come indici di anomalia, abbia fornito elementi idonei e sufficienti al rinvenimento degli imprescindibili requisiti previsti dalla normativa vigente come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria ;

Considerato che, in difetto di quanto sopra, non può eludersi il rischio che il ricorso alle garanzie previste nella normativa comunitaria consenta di agevolare il fine elusivo del tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, che nel nostro ordinamento riveste una particolare importanza rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alla professione forense in diretta applicazione della tutela del diritto di difesa consacrato dall'art. 24 Cost.;

P.Q.M.

rigetta la domanda della abogada OMISSIS avente ad oggetto l'iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Sassari. Avvisa che nel termine di giorni venti dalla notificazione della presente delibera è possibile presentare ricorso Consiglio Nazionale Forense secondo le modalità di cui all'art.31 R.D. n.1578/1933 convertito, con modificazioni, dalla legge n.36 del 1934 e successive modificazioni. Si notifichi all'interessata ed al Procuratore della Repubblica.

(seduta 24.03.2011)

SITO INTERNET

- Si è reputato di poter consentire inserimento anche dei dati inerenti il sito internet dell'Avvocato iscritto all'Albo di Sassari, analogamente a tutti gli altri indirizzi e recapiti, all'interno della scheda personale dello stesso presente nel sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine, a condizione che il sito del richiedente risulti pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa deontologica e dal codice deontologico (seduta 20.10.2011)

AGGIUNTA COGNOME CONIUGE nell'ALBO

- Considerato quanto stabilito dalla legge, si è ritenuto di consentire, all'avvocato che ne faccia richiesta, l'inserimento nell'ALBO del cognome del coniuge in aggiunta al proprio. (seduta 20.10.2011)